

Verbale Task force

Oggi 22 gennaio 2021 in videoconferenza si è tenuta la "task force" tra ASSTRA, ANAV e AGENS e le Organizzazioni Sindacali FILT-CIGL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGLFNA.

In particolare, considerati i recenti interventi normativi e la conseguente proroga dello stato di emergenza causato dalla diffusione del Virus Covid-19 nel territorio nazionale, le Parti, con riferimento a quanto disposto nel precedente verbale di task force del 28 ottobre 2020, convengono:

- di prorogare fino al 30 aprile 2021 la riduzione del termine di preavviso di cui all'articolo 33, punto 3, lett. e) (Congedo Parentale), dell'A.N. 28.11.2015 rispettivamente da 3 a 2 giorni e da 7 a 3;
- che, fino al 30 aprile 2021, in caso di assenza dal lavoro derivante da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall'Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato come malattia e per la quale non siano invece attivabili gli strumenti di sostegno al reddito, il relativo periodo di assenza non sarà computato ai fini del calcolo del comporta;
- che anche il periodo di ricovero ospedaliero, disposto entro il 30 aprile 2021, del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19 che sia debitamente certificato all'azienda non sarà computato ai fini del calcolo del comporta.
- che per i soli lavoratori che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art 26 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e come successivamente modificato da ultimo con legge n. 178/2020, risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, i periodi di assenza dal servizio verificatisi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 e tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, equiparati al ricovero ospedaliero e sorretti da idonea certificazione medica, non saranno computati ai fini del calcolo del comporta di malattia a condizione che il lavoratore produca all'azienda, per il tramite del medico competente, apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni.

Inoltre, sempre con effetto fino al 30 aprile 2021, vengono prorogate le previsioni relative allo smart working, già convenute con verbale di riunione del 18 maggio 2020.

Le Parti esamineranno l'evolversi della situazione legata all'emergenza epidemiologica e torneranno ad incontrarsi nel caso in cui vi sia la necessità.

ASSTRA
ANAV
AGENS

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
FAISA - CISAL
UGL-FNA

Valentina Jori



Segreterie Nazionali

COMUNICATO

TASK FORCE NAZIONALE

PROROGATE LE TUTELE FINO AL 30 APRILE 2021

Pur rimanendo aperta la vertenza per il rinnovo del CCNL, considerando l'importanza di prorogare le tutele scadute il 31 dicembre u.s., le Segreterie Nazionali hanno ritenuto necessario inviare una richiesta di riattivazione della Task Force Nazionale, istituita il 26 febbraio 2020, per la gestione dell'emergenza epidemiologica.

In data odierna si è riunita la Task Force ed in tale ambito le Segreterie Nazionali e le Associazioni Datoriali Agens, Asstra e Anav hanno siglato un verbale di riunione con il quale, in ragione della prosecuzione dello stato di emergenza, **si prorogano fino al 30 aprile 2021** gli effetti e le previsioni di alcune disposizioni contenute nei precedenti verbali siglati nell'ambito della stessa Task Force.

NELLO SPECIFICO IL VERBALE DI RIUNIONE PREVEDE LA PROROGA FINO AL 30 APRILE 2021 DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI

CONGEDO PARENTALE

⇒ La riduzione del termine di preavviso per richiedere periodi di Congedo Parentale, rispettivamente pari a 2 giorni per i servizi extra urbani e a 3 giorni per i servizi urbani (art. 33, punto 3, lett. e) dell'A.N. 28.11.2015).

ASSENZE PER QUARANTENA E RICOVERO PER MALATTIA COVID-19

⇒ Le assenze dal lavoro derivanti da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall'Autorità amministrativa/sanitaria e i periodi di ricovero ospedaliero del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19, debitamente certificato all'azienda, non saranno computati ai fini del calcolo del comporta di malattia.

SMART WORKING

⇒ La regolamentazione dello smart working come già definito dal verbale di riunione del 18 maggio 2020.

LAVORATORI IMMUNODEPRESSI

⇒ In merito alle misure previste per i lavoratori affetti da patologie immunodepressive e/o da gravi patologie oncologiche, o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, **il periodo di assenza dal servizio compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021**, equiparato al ricovero ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica, non sarà computato ai fini del calcolo del comporta di malattia a condizione che il lavoratore produca all'azienda, per il tramite del medico competente, apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi, al fine di monitorare con attenzione gli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso, sempre nell'ambito della stessa Task Force.

Roma, 22 gennaio 2021

Le Segreterie Nazionali